

ECOMONDO
Rimini, 7 novembre 2025

Il nuovo Regolamento UE sull'ecodesign dei prodotti

PIETRO AGRELLO

Divisione II – Politiche integrate di prodotto e di eco-sostenibilità dei consumi, CAM e certificazioni
Direzione Generale Sostenibilità dei Prodotti e dei Consumi
Dipartimento Sviluppo Sostenibile



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

TEMI

- Regolamento sull'ecodesign: principali strumenti
- Stato dell'arte e prossimi passi
- Sinergie con le certificazioni ambientali



IL REGOLAMENTO UE SULL'ECODESIGN

Il **Regolamento UE 2024/1781** istituisce un **quadro per la definizione di requisiti** di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato dell'UE

SI APPLICA A

Qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti e prodotti intermedi

Estensione a tutti i prodotti, non solo a quelli connessi all' energia, ampliando il concetto di efficienza anche all'uso dei materiali

NON SI APPLICA A

- alimenti e mangimi;
- medicinali;
- piante, animali e microrganismi vivi;
- prodotti di origine umana;
- prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
- veicoli agricoli e forestali, veicoli di categoria L, veicoli delle categorie M e N e ai loro rimorchi della categoria O [...]



REQUISITI DI PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILI (art. 5)

I requisiti di ecoprogettazione comprendono **requisiti di prestazione** e **obblighi di informazione** e riguardano molteplici aspetti del prodotto:

- Durabilità
- Riutilizzabilità
- Possibilità di miglioramento
- Riparabilità
- Riciclabilità
- Possibilità di manutenzione e ricondizionamento
- Presenza di sostanze pericolose
- Efficienza energetica
- Efficienza nell'uso delle risorse
- Contenuto di riciclato
- Possibilità di rigenerazione e riciclaggio
- Possibilità di recupero dei materiali
- Impronta di carbonio e impronta ambientale
- Generazione di materiali di scarto
- Produzione prevista di rifiuti



GLI ATTI DELEGATI (art. 8)

L'applicazione del Regolamento comporta la definizione di specifici requisiti di ecoprogettazione, relativi a ciascuna tipologia di prodotto, mediante **atti delegati** adottati dalla Commissione europea.

Contribuiscono all'elaborazione dei requisiti, supportando la Commissione con funzioni consultive, il **Forum sulla progettazione ecocompatibile** e il **Gruppo di esperti degli Stati Membri**.

Gli atti delegati specificano gli elementi seguenti:

- ✓ Definizione del gruppo (o dei gruppi) di prodotto;
- ✓ Requisiti di progettazione ecocompatibile;
- ✓ Norme o metodi di prova, misurazione o calcolo;
- ✓ Formato e modalità con cui devono essere messe a disposizione le informazioni;
- ✓ Prescrizioni in merito alle informazioni che i fabbricanti devono fornire;
- ✓ Durata del periodo di transizione



PRIMO PIANO DI LAVORO (2025-2030)

Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento ESPR, con **Comunicazione (2025) 187** del 16 aprile 2025, la Commissione ha approvato il Primo piano di lavoro relativo al periodo 2025-2030, con revisione prevista al 2028

Prodotti compresi:

- Ferro e acciaio
- Alluminio
- Prodotti tessili (abbigliamento)
- Pneumatici
- Mobilio
- Materassi
- Prodotti connessi all'energia già contemplati dalla direttiva 2009/125/CE

Prodotti al momento esclusi (con possibilità di inclusione al 2028):

- Calzature
- Detergenti
- Vernici
- Lubrificanti
- Sostanze chimiche



PRIMO PIANO DI LAVORO: REQUISITI ORIZZONTALI

Il Piano di lavoro approvato include anche i seguenti requisiti orizzontali:

- **Riciclabilità e contenuto di riciclato delle AEE**
- **Riparabilità (incluso indice di riparabilità)**

In linea con quanto previsto dal Regolamento ESPR, infatti, è possibile definire requisiti orizzontali se due o più gruppi di prodotti presentano una o più analogie che consentono di migliorare efficacemente un aspetto del prodotto sulla base di obblighi di informazione comuni o requisiti di prestazione comuni.



PRIMO PIANO DI LAVORO: TIMELINE INDICATIVA

	2026	2027	2028	2029	2030
FERRO E ACCIAIO					
ALLUMINIO					
TESSILI/ABBIGLIAMENTO					
PNEUMATICI					
MOBILIO					
MATERASSI					
RIPARABILITA'					
RICICLABILITA' E CONTENUTO RICICLATO AEE					
PRODOTTI CONNESSI ALL'ENERGIA					



Adozione stimata



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

ALTRI «STRUMENTI» PREVISTI DAL REGOLAMENTO ECODESIGN

Passaporto digitale di prodotto

I prodotti possono essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se è disponibile un passaporto digitale di prodotto conformemente agli atti delegati (art. 9 - 15).

Appalti pubblici verdi

Definizione di criteri obbligatori per gli appalti pubblici (articolo 65)

Prevenzione della distruzione dei beni di consumo invenduti

Obblighi informativi e divieto di distruzione (Capo VI)

Sorveglianza del mercato e controlli doganali

Rafforzamento dei controlli sui prodotti regolamentati.



PASSAPORTO DIGITALE DI PRODOTTO

Attraverso il passaporto digitale sono saranno assolti gli obblighi di informazione dei prodotti immessi sul mercato

- Il passaporto digitale
 - ✓ permetterà alle aziende e ai consumatori di adottare decisioni informate
 - ✓ favorirà le autorità pubbliche nelle attività di vigilanza del mercato.
- Principali dati contenuti:
 - ✓ Dati utili al tracciamento del prodotto
 - ✓ Dichiarazioni e certificati di conformità
 - ✓ **Identificativo univoco del prodotto**
 - ✓ **Identificativi univoci degli operatori** che consentono di risalire nella catena del valore
 - ✓ Informazioni sulla presenza di sostanze chimiche e sulle prestazioni ambientali del prodotto
 - ✓ Informazioni per l'utilizzatore finale su uso, manutenzione, riparazione del prodotto e avvisi di sicurezza
 - ✓ Informazioni per la gestione del fine vita del prodotto



L'accesso alle informazioni sarà possibile attraverso un codice a barre e un identificativo univoco.

La Commissione istituirà - entro il 19 luglio 2026 - un **registro digitale** in cui saranno conservati gli identificativi univoci di prodotto e degli operatori.

DISTRUZIONE DEI PRODOTTI DI CONSUMO INVENDUTI

Obiettivo generale: **prevenire la distruzione di prodotti di consumo invenduti**

- **Divulgazione di informazioni su prodotti di consumo invenduti** (Art. 24)

L'operatore economico che si disfa di prodotti di consumo invenduti divulga:

- il numero e il peso dei prodotti invenduti di cui si è disfatto nell'anno, suddivisi per tipologia;
- i motivi per cui si è disfatto dei prodotti;
- la percentuale dei prodotti sottoposti a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero, smaltimento;
- le misure adottate e pianificate per prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire dettagli e formato delle informazioni.

- **Divieto di distruzione** (Art. 25)

Dal 19 luglio 2026, è vietata la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati all'allegato VII (abbigliamento e calzature).

La Commissione adotta atti delegati per stabilire opportune deroghe al divieto di distruzione.




APPALTI PUBBLICI VERDI

Obiettivo generale: **Incentivare l'offerta e la domanda di prodotti ecosostenibili**

Le stazioni appaltanti devono inserire prescrizioni minime nei bandi di gara per l'acquisto di prodotti disciplinati da atti delegati.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le prescrizioni minime sotto forma di specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione, condizioni di esecuzione dell'appalto o obiettivi.

Le prescrizioni minime sono stabilite in relazione agli aspetti del prodotto trattati nell'atto delegato applicabile al prodotto in questione.



L'Italia è leader in materia di appalti pubblici verdi

Il Codice dei contratti pubblici prevede all'art. 57 l'applicazione obbligatoria dei criteri ambientali minimi (CAM).

Sono già stati definiti per 21 categorie di prodotto CAM che rispondono ai requisiti previsti dal Regolamento Ecodesign.



TAVOLO ECODESIGN



- Istituito presso il MASE con Decreto Dipartimentale n. 324 del 26 novembre 2024
- Previsto dal cronoprogramma di attuazione della **Strategia nazionale per l'Economia Circolare**
- Principale compito: supportare le Amministrazioni competenti nell'attuazione del Regolamento (UE) sull'ecodesign

➤ È organizzato in **Gruppi di lavoro tematici/settoriali**, che potranno operare:

- ➡ Seguendo, ove possibile, il metodo utilizzato dal MASE per la definizione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), consultando gli stakeholder interessati
- ➡ Partendo dai criteri ambientali minimi già elaborati, ove disponibili, per la definizione delle proposte di requisiti di progettazione ecocompatibile



GRUPPI DI LAVORO DEL TAVOLO ECODESIGN

Anche in considerazione della timeline ipotizzata nell'ambito del Primo piano di lavoro, sono stati costituiti al momento 5 Gruppi di lavoro:

	Gruppo di lavoro
1	Riparabilità e riutilizzo, come da SEC
	riciclabilità e contenuto riciclato
2	Prodotti tessili (abbigliamento)
3	Ferro e acciaio
	alluminio
4	Pneumatici
5	Prodotti connessi all'energia già contemplati dalla direttiva 2009/125/CE

Ulteriori gruppi di lavoro, quale quello per il settore Arredi, ricompreso nel I piano di lavoro, si potranno attivare nel corso del 2026, considerando che si prevede di adottare il relativo atto delegato nel 2028



SINERGIE TRA REGOLAMENTO ECODESIGN E CERTIFICAZIONI AMBIENTALI: *ECOLABEL UE*

- **Presunzione di conformità** (Art. 41): verifica di conformità semplificata per i prodotti Ecolabel.

I prodotti con marchio Ecolabel UE sono considerati conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti nell'atto delegato nella misura in cui detti requisiti sono contemplati dai criteri del marchio Ecolabel UE.

- **Incentivi degli Stati membri** (Art. 64): più facile accesso agli incentivi per i prodotti Ecolabel.



Qualora gli Stati membri prevedano incentivi per prodotti disciplinati da un atto delegato, tali incentivi mirano alle due classi di prestazione più elevate o a prodotti muniti del marchio Ecolabel UE.

- **Passaporto digitale di prodotto** (Allegato III): tracciabilità digitale e maggiore trasparenza.

I fabbricanti possono includere nel passaporto digitale di prodotto anche informazioni su etichette facoltative, quali il marchio Ecolabel UE.



SINERGIE TRA REGOLAMENTO ECODESIGN E CERTIFICAZIONI AMBIENTALI: *EMAS*

Obblighi dei fabbricanti (Art. 27)

I fabbricanti assicurano la predisposizione di **procedure** per garantire che prodotti disciplinati da un atto delegato che fanno parte di una produzione in serie continuino a essere conformi ai requisiti applicabili.

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme ai requisiti definiti in tale atto delegato adottano «senza indebito ritardo» le **misure correttive necessarie per renderlo conforme** [...]

I fabbricanti rendono accessibili al pubblico i **canali di comunicazione** in modo da consentire ai clienti di presentare reclami o preoccupazioni in merito alla potenziale non conformità dei prodotti e predispongono un **registro dei reclami**



Sistemi di gestione quali l'**EMAS**





SINERGIE TRA REGOLAMENTO ECODESIGN E CERTIFICAZIONI AMBIENTALI: MGI

Tra i requisiti di progettazione ecocompatibile previsti all'Art. 5:
«impatti ambientali, comprese l'impronta di carbonio e l'**impronta ambientale**».

L'impronta ambientale è definita all'Art. 2 come la quantificazione dell'impatto ambientale derivante da un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita [...] sulla base del **metodo dell'impronta ambientale di prodotto, come da raccomandazione (UE) 2021/2279**, o di altri metodi scientifici [...]

Gli obblighi di informazione (Art. 7) includono:

- almeno i requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto e alle sostanze che destano preoccupazione
- secondo i casi, anche informazioni sulle prestazioni del prodotto [...], compreso un punteggio relativo alla riparabilità, un punteggio relativo alla durabilità, **un'impronta di carbonio o un'impronta ambientale**



Schema nazionale «**Made Green in Italy**»

Schema volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

SINERGIE TRA REGOLAMENTO ECODESIGN E CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

- **Standard tecnici di riferimento**

Il Regolamento (art. 5, par. 10) prevede che la Commissione tenga conto degli **standard tecnici europei e internazionali** nella definizione dei criteri di ecodesign. Ciò crea un collegamento diretto con le certificazioni ambientali, quali Ecolabel o MGI, che si fondano sulle stesse norme e rappresentano utili strumenti per dimostrare la conformità ai requisiti di ecoprogettazione o per «prepararsi» in modo efficace agli stessi.

- **Integrazione nei processi industriali**

Sul **piano organizzativo**, le certificazioni come ISO 14001 ed EMAS aiutano le imprese a integrare la sostenibilità nei processi aziendali e nella progettazione, in linea con l'approccio sistematico richiesto dal Regolamento. Le imprese certificate disporranno di una struttura di gestione già pronta per rispondere alle nuove richieste e per migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali.



SINERGIE TRA REGOLAMENTO ECODESIGN E CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

- **Informazione, trasparenza e tracciabilità.**

Nei Considerando 46 e 48, il Regolamento sottolinea l'importanza di etichette chiare e comprensibili, che consentano un efficace confronto dei prodotti e che aiutino i consumatori a scegliere prodotti più sostenibili.

Il Regolamento introduce il passaporto digitale del prodotto. Le certificazioni ambientali potranno alimentare questo sistema con dati verificati e attendibili sugli impatti dei prodotti.



**Il Regolamento 2024/1781 e le certificazioni ambientali non si sovrappongono,
ma si rafforzano reciprocamente:**

il primo impone obblighi di sostenibilità, le seconde offrono strumenti, metodi e prove per attuarli e dimostrarli. Insieme, contribuiscono a costruire un mercato europeo più trasparente, competitivo e orientato alla circolarità.



Grazie per l'attenzione



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA